



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **276** del **19/02/2024**

Oggetto: Progetto sottoposto a fase di VERIFICA V.I.A. art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presentato dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. Azzone (BG) e denominato: "Progetto di rinnovo con ampliamento e modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle", in Comune di Cavaglià (BI) – Giudizio conclusivo della fase di VERIFICA di Assoggettabilità a V.I.A.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento FORNARO MARCO

Il Dirigente/Responsabile

PREMESSO CHE

- con domanda apposita, prot. ricez. Prov. n. 26444 del 07.12.2023, la "Bettoni 4.0" S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 04315880163), loc. Forno Fusorio s.n.c. 24020 Azzone (BG), richiese alla Provincia di Biella il rilascio del giudizio di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il progetto denominato: "*Progetto di rinnovo con ampliamento e modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle*", la cui realizzazione è prevista nel territorio comunale di Cavaglià (BI). L'intervento di cui trattasi rientra nella tipologia di cui al n. 8 lett. i) + t), All. IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Comunicazione di avvio del procedimento fu formalizzata con la nota n. 26895/2023. Lo Studio Preliminare Ambientale fu pubblicato sul sito WEB dell'Amministrazione Provinciale di Biella, dal giorno 13.12.2023 per giorni trenta successivi consecutivi, sino al 12.01.2024, per la consultazione da parte del pubblico e la presentazione di eventuali osservazioni scritte;
- Nel periodo di pubblicazione dello S.P.A. pervenne alla Provincia di Biella la seguente osservazione scritta da parte del pubblico:

- nota dell'Associazione Culturale "Movimento Valledora Onlus", datata 10.01.2024 e trasmessa via P.E.C. alla Provincia in data 12.01.2024 (cfr. prot. ricez. n. 730 del 12.01.2024);

A tal proposito è dato atto che le richieste di partecipazione al procedimento inserite dal "Movimento Valledora Onlus" nella memoria scritta surriportata (avere un confronto con il proponente e partecipare come uditori alle sedute della Conferenza dei Servizi) non sono compatibili con le caratteristiche procedurali della Verifica di Assoggettabilità di cui all'oggetto e, per tale ragione, non sono state giudicate accoglibili.

- La consultazione delle Amministrazioni e dei soggetti che dovrebbero rilasciare – nelle successive fasi autorizzative – provvedimenti concessori o autorizzativi a vario titolo o nulla osta o pareri, prevista dall'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato, avvenne mediante la trasmissione della nota della Provincia n. 26899 del 13.12.2023, con la quale il Responsabile del Procedimento richiese ai soggetti di cui sopra, di far pervenire per iscritto entro il termine ordinatorio del 12.01.2024, i propri rilievi inerenti lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione suppletiva opzionale a corredo, di cui trattasi. A seguito della ricezione della suddetta richiesta, pervenne alla Provincia di Biella il seguente parere:

nota P.E.C. Regione Piemonte Dir. Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, prot. n. 00000307/2024 del 11.01.2024 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo A1F1F40 (prot. ricez. Prov. n. 578 del 11.01.2024), costituente parere unico dell'Amministrazione Regionale (recante in allegato: 1] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Tecnico Piemonte Nord n. 00184720 del 21.12.2023 Aoo:A1600A; 2] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Orientale n. 00000116 del 08.01.2024 Aoo:A19000), con la quale è comunicata la non necessità della sottoposizione del progetto di cui trattasi alla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- Nella propria riunione del 18.01.2024 – operato scrupoloso esame dei contenuti dello Studio Preliminare Ambientale e dell'ulteriore documentazione tecnica a corredo spontaneamente allegata all'istanza di Verifica; valutati con attenzione i contenuti del parere unico regionale pervenuto e dell'unica memoria scritta trasmessa dal pubblico - l'Organo Tecnico espresse il proprio parere tecnico come riportato nell'estratto più oltre riportato del Verbale della riunione;
- dal Verbale di istruttoria dell'Organo Tecnico riunione del 18.01.2024, emersero le seguenti considerazioni (si dà atto nel presente provvedimento che l'esame del progetto è stato condotto dall'Organo Tecnico nella stretta osservanza dell'Allegato "V" alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Criteri per la Verifica di Assoggettabilità di cui all'articolo 19"):

"Pregiudizialmente l'Organo Tecnico evidenzia che la "Bettoni 4.0" S.r.l., né nell'istanza qui istruita, né nell'apposito "Elenco delle Autorizzazioni, dei Pareri e dei Nulla Osta da acquisire", reso disponibile in allegato alla suddetta, non ha indicato tra i soggetti interessati e da coinvolgere sin dall'avvio del procedimento qui istruito: 1) la Provincia di Vercelli; 2) il Comune di Tronzano V.se (VC).

Il Comune di Tronzano V.se sarebbe infatti interessato da impatti ambientali di rilievo derivanti dalla realizzazione di un progetto, come quello qui istruito, che prevede lo spostamento della lavorazione di tutti i materiali estratti nella cava in C.na Valle di Cavaglià, presso gli impianti localizzati nella cava gestita dalla Bettoni 4.0 S.r.l. medesima in loc. C.na Alba di Tronzano Vercellese (VC).

Detta omissione del proponente costituisce, di per sé, un grave pregiudizio procedimentale e sostanziale, dal momento che non ha consentito - nei ridottissimi termini di avvio del procedimento

assegnati alle autorità competenti alla V.I.A. (5 gg. dalla trasmissione dell'istanza) – il coinvolgimento dei due soggetti territoriali sopra indicati, interessati dagli impatti prodotti dal progetto.

In realtà, a norma dell'art. 3 co. 7 e ss. della L.R. L.R. 13/2023, la "Bettoni 4.0" S.r.l. avrebbe – previamente alla presentazione dell'istanza di rilascio del giudizio di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui è oggetto (avvenuta direttamente alla Provincia di Biella) - dovuto inviare apposita comunicazione alle due Province interessate (Biella e Vercelli), autorità competenti alla V.I.A., per permettere alle stesse di definire, sulla base degli impatti previsti sui rispettivi territori, quale delle due fosse l'autorità competente allo svolgimento della procedura di cui all'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per lo svolgimento della procedura di concerto con l'altra Provincia. Conseguentemente avrebbe dovuto indicare nell'istanza anche la localizzazione del progetto nel Comune di Tronzano Vercellese (VC).

L'omissione del proponente non è stata tuttavia di tipo meramente formale, dal momento che si è altresì concretizzata nell'ignorare completamente la considerazione degli impatti ambientali che sarebbero prodotti dalla eventuale realizzazione del progetto qui istruito – per le parti specifiche del trasferimento con automezzi pesanti del materiale estratto da un sito aziendale all'altro - sulle matrici ambientali di riferimento: "emissioni in atmosfera", "viabilità" e così via e della lavorazione del materiale estratto (consumo di acqua, emissioni in atmosfera, gestione dei rifiuti di estrazione ecc...). Tutti aspetti di significativo rilievo completamente ignorati dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. nello S.P.A. allegato all'istanza qui istruita e che devono essere valutati da parte degli Enti territorialmente competenti.

L'Organo Tecnico segnala inoltre che le seguenti competenze:

- ✓ autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. 23/2016;
- ✓ Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 28/2011

che l'Azienda attribuisce nel già citato elaborato "Elenco delle Autorizzazioni, dei Nulla Osta, dei Pareri da acquisire" al S.U.A.P. sono, in realtà, competenza rispettivamente:

- della Provincia di Biella, essendo il progetto stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- del Comune di Cavaglià (BI) in quanto il D.P.R. 160/2010 all'art. 2 comma 4 recita che "sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche.....".

TITOLO I - Caratteristiche del progetto, valutate tenendo conto dei seguenti fattori:

1) DIMENSIONI E CONCEZIONE DELL'INSIEME DEL PROGETTO:

Il presente progetto ha come oggetto.

- il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 11 della L.R. 23/2016 per una durata di 15 anni al fine di consentire il completamento del progetto di coltivazione e recupero dell'area;
- l'ampliamento dell'attività estrattiva mediante l'inclusione dell'area di cava esaurita situata a Sud della strada comunale della Valledora e autorizzata con D.C.C. del Comune di Cavaglià n. 51/2006.
- la modifica del recupero ambientale autorizzato.

La coltivazione dell'area di cava posta a Nord della strada comunale della Valledora è stata rilasciata alla "Edilcave" S.r.l. con Provvedimento S.U.A.P. del Comune di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015. La coltivazione è iniziata in data 29.10.2020 a seguito dell'attestazione, con D.D. n. 853 del 22.07.2020, dell'avvenuto completamento del recupero morfologico e ambientale della cava esaurita posta a sud della strada comunale della Valledora.

L'efficacia del provvedimento autorizzativo risultava infatti condizionata dall'attuazione del recupero ambientale della cava secondo le modalità prescritte. Le cure colturali successive al termine del recupero ambientale avrebbero dovuto concludersi entro tre anni dalla data di efficacia dell'atto sopra

richiamato vale a dire entro il 20.09.2023 ma ad oggi non risultano ultimate per cui è attualmente in essere la garanzia finanziaria a copertura dei costi di recupero ambientale che vede come beneficiaria la Provincia di Biella.

Il presente progetto di rinnovo dell'attività estrattiva mantiene grossomodo l'evoluzione dei lavori di coltivazione prevista nel progetto vigente, riorganizzando i lavori per il periodo autorizzativo di 15 anni richiesto attualmente.

E' prevista la coltivazione per fasi biennali (in numero di 8) e dell'ultima fase, la 9, di durata triennale, con progressivo ampliamento dell'area di scavo da Sud verso Nord, considerando che le fasi 1 e 2 al momento dell'approvazione del presente progetto saranno concluse. La configurazione di massimo scavo al termine dei lavori di escavazione è rappresentata da una fossa con scarpate di altezza massima pari a 27 m di e inclinazione pari a 20°, con pista di accesso con pendenza media del 10%, posta lungo la scarpata meridionale.

Nella nuova definizione del progetto di coltivazione proposto, durante la terza fase si prevede, oltre al proseguimento della coltivazione nel settore posto a nord della cava, la completa escavazione del materiale sterile ancora presente in tutta la porzione Nord della cava, realizzando su tutta l'area uno scavo di profondità pari a circa 4,6 m; la completa estrazione del materiale sterile è giustificata dal proponente, per reperire volumetrie adeguate alla copertura del fabbisogno della Pedemontana Piemontese di prossima realizzazione.

Il progetto proposto conferma quello già approvato per quanto riguarda le morfologie e le quantità di scavo, che sono quantificate pari a un volume complessivo di 4.044.400 m³ di materiale naturale (al netto del terreno vegetale di scotico), di cui 1.007.400 m³ di materiale sterile e 3.037.000 m³ di materiale utile e interesserà una superficie di scavo pari a 219.000 m². Considerato che dall'inizio dei lavori sono stati estratti materiali per un totale di 261.528 m³ (desumibili dalle dichiarazioni per la quantificazione dell'onere per il diritto di escavazione relativo agli anni 2021 e 2022), residuano ancora da estrarre 2.775.472 m³ di materiale utile.

Anche per quanto riguarda la regimazione delle acque meteoriche sarebbero mantenute le modalità di gestione individuate nel progetto vigente.

Circa il recupero dell'area di scavo posta a Nord della Strada Valle Dora, il progetto di rinnovo ripropone sostanzialmente le medesime modalità di tipo naturalistico previste nel progetto autorizzato, fatta salva una lieve diminuzione delle superfici da ripristinare, a causa della modifica del perimetro di cava sul lato Est, verso la zona industriale Gerbido.

L'azienda intenderebbe invece introdurre significative modifiche al recupero ambientale delle aree di pertinenza a Nord e a Sud della Strada Valle Dora, oltre che della cava esaurita autorizzata con D.C.C. del Comune di Cavaglià n. 51 del 31.12.2006, mediante:

- 1. il riempimento della vasca di sedimentazione dei limi a Nord della strada comunale della Valledora, con formazione di un piano a quota circa +221 m s.l.m., attraverso l'impiego di terre e rocce da scavo;*
- 2. il riempimento parziale della cava esaurita a Sud della strada comunale della Valledora, innalzando il fondo cava fino a quota +205 m s.l.m., con impiego di terre e rocce da scavo;*
- 3. la ridefinizione della morfologia dell'area di pertinenza a Sud della strada comunale della Valledora (area impianti e deposito inerti), con formazione di una nuova area pianeggiante a quota +214 m s.l.m., previa dismissione e smantellamento degli impianti di cava e dei fabbricati di servizio attualmente presenti e non utilizzati;*
- 4. la realizzazione di un impianto fotovoltaico di nuova realizzazione con moduli a terra di potenza nominale pari a 8.320 kW interessante tutte le superfici di cui ai punti precedenti;*

Il bilancio dei materiali necessari al recupero morfologico e ambientale dell'area presentato dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. evidenzia la completa copertura dei fabbisogni di limo e terreno vegetale ma una carenza di 350.000 m³ di materiali necessari alla sistemazione morfologica delle aree di pertinenza, per le quali il progetto prevede l'utilizzo di terre e rocce da scavo di provenienza esterna. Anche le operazioni di recupero morfologico e ambientale delle aree sono suddivise in fasi come i lavori di

coltivazione, numerate dalla 3 alla 9 (in quanto le fasi 1 e 2 si riferiscono ai lavori autorizzati con il vigente provvedimento).

Come già anticipato in via pregiudiziale più sopra, la lavorazione di tutti i materiali avverrebbe mediante l'utilizzo dell'impianto ubicato presso la cava in loc. Cascina Alba nel Comune di Tronzano Vercellese, nel territorio della Provincia di Vercelli, ancorché non distante dalla cava e gestito dalla S.r.l. proponente stessa.

La "Bettoni 4.0" S.r.l. ha nella propria disponibilità i terreni inclusi nel perimetro dell'autorizzazione vigente, in virtù della sottoscrizione di un contratto di locazione del relativo Ramo d'Azienda, in data 04.09.2018, con la "Edilcave" S.r.l., in qualità di proprietaria degli appezzamenti stessi. L'area di ampliamento a Sud della Strada Valle Dora (cava esaurita autorizzata con D.C.C. del Comune di Cavaglià n. 51/2006 - Foglio n. 26, pp.cc. 326 – 327 – 328 – 367) è invece entrata nella disponibilità della S.r.l. proponente, mediante atto di costituzione del diritto di enfiteusi, per la durata di 20 anni, stipulato in data 08.06.2023 sempre con la società proprietaria (leggi: "Edilcave" S.r.l.). Se, per quanto riguarda la vigente autorizzazione, la "Bettoni 4.0" S.r.l. aveva, illo tempore, presentato istanza di subingresso all'autorizzazione alla coltivazione di cava sita in Loc. C.na Valle del Comune di Cavaglià (BI), rilasciata alla "Edilcave" S.r.l. con Provvedimento del S.U.A.P. del Comune di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015, a cui è stato assentito con D.D. n. 1494 del 21.12.2018, non risulta invece che vi abbia provveduto ora per l'area di ampliamento. L'Organo Tecnico segnala pertanto che, per il proseguimento dell'iter finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava sarà necessario integrare l'istanza con la domanda di subingresso da presentare secondo le modalità indicate dalla L.R. 23/2016 e ss.mm.ii. e regolamenti attuativi.

Il completamento del recupero ambientale della cava esaurita posta a Sud della strada Valledora è stato eseguito dall'azienda proponente in attuazione dei disposti della D.C.C. del Comune di Cavaglià n. 51/2006 ed in ottemperanza alle prescrizioni assegnate dalla Provincia di Biella con la Determinazione Dirigenziale n. 2117 del 30.07.2010 (atto di diffida). Attualmente risulta completato, ma è ancora in corso il controllo dell'attuazione del recupero ambientale ed è in essere la garanzia finanziaria che vede come beneficiaria la Provincia di Biella.

La modifica attualmente proposta, volta allo smantellamento di buona parte del recupero morfologico e ambientale sin qui attuato per operare il parziale riempimento della fossa e l'installazione di un impianto fotovoltaico è sicuramente rilevante e dovrà essere attentamente valutata dalle autorità competenti relativamente agli impatti negativi e positivi allo scopo di individuare la soluzione più compatibile dal punto di vista ambientale.

Con riferimento alle operazioni di smantellamento degli impianti esistenti e d'installazione dell'impianto fotovoltaico, l'Organo Tecnico rileva che nella documentazione di progetto non sono state individuate le aree di deposito temporaneo dei materiali di scarto prodotti (in special modo durante la 3^a fase del progetto), né fornite indicazioni (neppure di massima), circa i mezzi impiegati e le modalità di organizzazione del cantiere, in relazione alla necessità di stoccare e selezionare i diversi materiali, al fine del loro trasferimento presso le destinazioni finali (impianti di recupero, discariche). Il tutto tenendo conto che, contestualmente, è previsto il proseguimento della coltivazione della cava Nord.

Il progetto qui istruito non individua aree di stoccaggio temporaneo delle terre e rocce da scavo di provenienza esterna che, a norma di legge, devono essere sottoposte al controllo dei parametri di cui all'Allegato 4 al D.P.R. 120/17, da effettuarsi ogni 5000 m³ di materiale ritirato e depositato in cumulo in apposita area individuata nel progetto. Il proponente avrebbe dovuto indicare con sufficiente grado di dettaglio dove prevedrebbe di stoccare detti materiali il cui utilizzo è previsto per il riempimento dei vuoti di cava, finalizzato al modellamento morfologico delle aree in cui è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

Ancora per quanto concerne la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, l'Organo Tecnico segnala che nello S.p.A. e nella documentazione a corredo del predetto, la "Bettoni 4.0" S.r.l. non ha indicato le opere di connessione alla rete elettrica (comprehensive dell'ubicazione della cabina di consegna dell'energia prodotta e della cabina primaria). Tale omissione non consente all'Organo Tecnico e agli altri Enti competenti (o comunque potenzialmente interessati dal tragitto dell'elettrodotto) la valutazione degli impatti relativi per le matrici ambientali interessate (informazioni e valutazioni su: lunghezza elettrodotto, su eventuali interferenze con infrastrutture viarie/di servizi o con sedimi demaniali o con reti irrigue o con aree vincolate, ecc..). La mancata definizione della scelta progettuale perseguita interferisce altresì con la necessità di garantire i recuperi ambientali in tempi certi e preordinati. Inoltre la carenza non consente di determinare il tipo di autorizzazione necessaria per la realizzazione dell'impianto: per esempio, se le opere di connessione necessitano, per l'attivazione, di procedure di esproprio ai sensi del D.P.R. 327 del 2001 non è consentito utilizzare la Procedura Abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 28/2011 come richiesto dalla "Bettoni 4.0" S.r.l.

La destinazione d'uso delle aree ove è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è, nel Piano Regolatore Generale vigente, prevalentemente di tipo agricolo. In queste aree è pertanto necessario ottemperare alla Deliberazione della Giunta Regionale del 31.07.2023 n. 58-7356 sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, considerando che il Comune di Cavaglià è compreso nell'areale individuato dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali D.O.P., I.G.P. e D.O.C.). L'Organo Tecnico fa pertanto presente alla "Bettoni 4.0" S.r.l., che, nelle aree classificate dal P.R.G. del Comune di Cavaglia come agricole, dovrà essere installato un impianto per la produzione di energia (attraverso pannelli solari) di tipo agrivoltaico.

Con l'occasione è precisato che, nelle successive fasi aventi per oggetto (l'eventuale) rilascio dei titoli abilitativi, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà produrre contestualmente alla presentazione dell'istanza il preventivo di connessione approvato da un gestore della rete elettrica, come previsto dal D.M. 10-9-2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

Il progetto di recupero proposto, originato dalle mutate esigenze della S.r.l. proponente in relazione al cambiamento dello scenario economico piemontese, fortemente condizionato dalla prossima realizzazione dell'infrastruttura viaria "Pedemontana Piemontese" presenta delle criticità in termini di organizzazione dei lavori e del cantiere (in relazione alla necessità di organizzare l'area per il deposito, lo smistamento e il trasporto in entrata ed uscita di materiali differenti e con diverse destinazioni) oltre che per quanto concerne la perdita di naturalità del sito nella sua conformazione finale o comunque per un ampio intervallo temporale pari alla vita dell'impianto fotovoltaico proposto.

Nello specifico l'Organo Tecnico sottolinea che il nuovo progetto di coltivazione della cava Nord non è più suddiviso in lotti omogenei con contestuale recupero ambientale (come invece prescritto dalla Legge: cfr. comma 4 art. 30 della L.R. 23/2016) ma prevede l'intero scoperchiamento nel cappellaccio su tutta l'area durante la 3^a fase (I-II anno), con recupero morfologico-ambientale posto in opera solo al XV anno!

In generale, l'Organo Tecnico giudica la 3^a fase alquanto sovradimensionata, sia in termini di volumi (tripli rispetto alle altre fasi) che di lavori da realizzare (coltivazione di nuove aree, riporti con terre e rocce da scavo, dismissione degli impianti, posa dell'impianto fotovoltaico).

Essendo legata alla realizzazione della succitata "Pedemontana Piemontese" - con durata prevista del cantiere di 4 anni - l'Organo Tecnico reputa che la concentrazione in un solo biennio dell'asportazione di tutto il cappellaccio e del riempimento della cava Sud sia uno scenario operativo ben difficilmente realizzabile.

In conclusione l'Organo Tecnico giudica che il progetto qui esaminato è fortemente esposto al rischio di disattendere il criterio di base enunciato dalla L.R. 23/2016, per cui gli interventi di recupero ambientale sono raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi prevalentemente durante il periodo di coltivazione della cava e, come tale, non fornisca, così come attualmente concepito, sufficienti garanzie di conformità con la normativa vigente.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

Conseguentemente, nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, dovranno essere modificate le fasi di lavoro, al fine di procedere con i recuperi in contemporanea con l'evoluzione degli scavi. Nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, dovrà essere elaborato e prodotto un cronoprogramma di dettaglio delle sottofasi di cantiere, tale da consentire di individuare con chiarezza la sequenza delle aree oggetto di:

- riempimento;
- recupero ambientale;
- realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

L'Organo Tecnico sottolinea poi che il progetto prevede la ripermimetrazione dell'ambito di cava a Nord della Strada "Valle Dora", tramite lo stralcio di un'area di circa 4.780 m² a confine con la zona industriale Gerbido. Trattasi di una porzione perimetrale della cava, per la quale il progetto già attualmente vigente prevede la realizzazione di recuperi naturalistici, senza che l'area sia interessata da coltivazione. La modifica è richiesta affinché tale superficie possa rientrare nella disponibilità dell'azienda per utilizzi diversi dall'attività estrattiva, compatibilmente con la destinazione d'uso dei terreni che, attualmente, risulta essere per usi agricoli. La richiesta, così come formulata nella documentazione allegata all'istanza attualmente istruita, non risulta accettabile dal punto di vista ambientale, in quanto determina un'ulteriore riduzione delle mitigazioni previste, che si somma alle modifiche del recupero ambientale necessarie alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Nelle fasi procedurali successive alla Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., la "Bettoni 4.0" S.r.l. nell'allestire la progettazione definitiva dovrà colmare questa carenza di chiarezza e di dettaglio, dovranno essere documentate le attività che hanno interessato detta area (trasformazione del bosco) e dovrà essere indicato se la stessa necessita di una qualche opera di recupero/ripristino.

Rilevato che la Tavola "1.8- Planimetria di evoluzione lavori per fasi biennali" Ottobre 2023, non rappresenta lo stato di fatto del progetto così come illustrato nella tavola "1.3- Stato di fatto" ottobre 2023, l'A.R.P.A., componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale, richiede che, nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, sia aggiornato l'elaborato in parola, in coerenza con l'attuale avanzamento dei lavori di coltivazione e recupero ambientale.

2) CUMULO CON ALTRI PROGETTI ESISTENTI E/O APPROVATI:

L'Organo Tecnico dà atto che non vi è cumulo del progetto qui istruito con altri progetti esistenti e/o approvati, che interessano le aree di riferimento.

3) UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI:

SUOLO e SOTTOSUOLO: L'Organo Tecnico rileva che il progetto qui istruito ricalca il progetto di coltivazione autorizzato con Provvedimento finale del S.U.A.P. di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015, il quale prevedeva l'estrazione di un volume pari a 4.044.400 m³ di materiale naturale (al netto del terreno vegetale di scotico), di cui 1.007.400 m³ di materiale sterile e 3.037.000 m³ di materiale utile che al netto dei volumi estratti negli anni 2020-21 corrisponde ad un volume ancora da estrarre di 2.775.472 m³ di materiale utile, interessando una superficie di 219.000 m². A tal proposito l'Organo Tecnico rileva che i volumi ancora da estrarre, indicati nell'Elaborato 1 – "Relazione Tecnico-Illustrativa", differiscono da quelli indicati nell'Elaborato 3 – Studio preliminare ambientale (2.557.200 m³).

L'Organo Tecnico concorda parzialmente con l'affermazione del proponente secondo cui, poiché l'intervento estrattivo comporta l'asportazione di parte del materiale ghiaioso-sabbioso costituente il giacimento sfruttabile, esso determina indubbiamente il consumo di un bene naturale non rinnovabile e La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

quindi l'impatto è sicuramente irreversibile: si tratta del medesimo impatto già oggetto di valutazione dell'iter autorizzativo precedente ma proponendo tuttavia una modalità di coltivazione differente, di cui occorre valutare gli impatti.

La "Bettoni 4.0" S.r.l. afferma, nella documentazione progettuale allegata all'istanza qui istruita, che contestualmente allo smantellamento dell'impianto di lavorazione durante la 3^a fase di progetto, i cumuli di materiali inerti presenti presso l'area sarebbero rimossi e trasportati presso altri siti di stoccaggio di proprietà dell'azienda stessa ovvero avviati alla vendita. Con riferimento a detti materiali - comunque non quantificati - l'Organo Tecnico osserva che nell'ipotesi in cui fossero avviati alla vendita, dovrebbero essere computati al fine del calcolo dell'onere per il diritto di escavazione. Diversamente, nel caso in cui fossero già stati conteggiati in passato la "Bettoni 4.0" S.r.l., per le successive fasi valutative/autorizzative dovrà produrre idonea documentazione per attestarlo.

Nelle attuali aree di pertinenza della cava Nord, situate in prossimità degli impianti di lavorazione, la "Bettoni 4.0" S.r.l. prevede l'abbassamento del piano campagna fino a quota 214 m. La sistemazione morfologica comporterà l'esecuzione di sterri per circa 50.800 m³ e riporti per circa 122.800 m³. Il fabbisogno di materiali per l'esecuzione dei riporti sarà coperto in parte reimpiegando integralmente il materiale degli sterri (50.800 m³) e in parte mediante approvvigionamento di terre e rocce da scavo da siti esterni all'area d'intervento. Nell'Elaborato 1.10 - "Piano di dismissione degli impianti" il proponente dichiara che "I suoli che formano le aree sopra descritte sono costituiti, al di sopra della quota di circa 194 m s.l.m., da depositi di materiale sterile di cava, misto a modeste quantità di inerti lavorati e limi, prodotti e depositati presumibilmente durante le campagne di coltivazione che hanno interessato il sito negli scorsi decenni. Al di sotto della quota di circa 194 m s.l.m. è presente materiale naturale indisturbato." L'Organo Tecnico eccepisce tuttavia che la predetta dichiarazione non è comprovata da analisi stratigrafiche del materiale presente in sito: come è quindi possibile escludere che il materiale presente al di sotto degli impianti (costruiti alcune decine di anni or sono) sia naturale?

Considerato che l'area è situata all'interno di un polo estrattivo, l'Organo Tecnico fa presente alla "Bettoni 4.0" S.r.l. che, nell'allestimento della documentazione progettuale necessaria per affrontare le successive fasi valutative/autorizzative, dovrà essere prodotto un adeguato approfondimento di indagine dell'area volto alla ricostruzione della stratigrafia dei terreni interessati. Ciò al fine di verificare la garanzia del rispetto del principio riconosciuto dalla legislazione regionale in materia di attività estrattive, dell'utilizzo integrale e adeguato delle risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche e, inoltre, di poter operare compiutamente la verifica dell'idoneità del sito all'installazione di un impianto fotovoltaico.

Nella "Relazione Tecnica" la "Bettoni 4.0" S.r.l. attesta che "l'entità del volume che potrà essere conferito presso la cava Cascina Valle dipenderà dalle scelte dell'appaltatore, sia in merito alle soluzioni progettuali da attuare in fase esecutiva (che potrebbero variare anche significativamente il quantitativo di materiali di risulta in esubero), sia nella scelta dei siti di destinazione per il conferimento delle terre. Di conseguenza, la volumetria di materiali da scavo necessaria a realizzare le opere di sistemazione morfologica presso la cava (350.000 m³) potrebbe non risultare pienamente disponibile". A tal proposito l'Organo Tecnico puntualizza che il progetto di recupero ambientale non potrà essere affidato all'aleatorietà derivante dalla necessità di acquisire materiale esterno ma dovrà essere garantito con il materiale proveniente dalla coltivazione anche al fine del calcolo della fidejussione. Poi, qualora, per ragioni non dipendenti dalla S.r.l. proponente, fosse successivamente necessario modificare quanto approvato, la predetta potrà proporre alle autorità competenti delle modifiche, come consentito dalla normativa vigente.

Nella "Tabella 1" sottostante sono riportati i volumi di materiali per ciascuna fase di lavorazione, l'A.R.P.A., componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale, sottolinea come le fasi 1 e 2

riguardino l'autorizzazione vigente (in scadenza nel 2025) e vengano riprese integralmente dal vigente progetto di coltivazione. Le fasi che seguono riguardano invece nello specifico il progetto qui istruito:

TABELLA # 1 - [Omissis..]

Con riferimento i riempimenti, indicati nella successiva "Tabella 2" è indicato il fabbisogno di terre e rocce da scavo da reperire esternamente.

TABELLA # 2 - Fabbisogno di terre e rocce da scavo da reperire esternamente. [Omissis..]

Il proponente attesta (cfr. pag. 58 elaborato "Relazione Tecnica") che: "Le terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni all'area di cava dovranno avere requisiti tali da consentirne la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'art 186 del D. Lgs. 152/06 e del D.P.R. 120/2017, oltre che essere compatibili con le caratteristiche litologiche del sito; vista la destinazione urbanistica delle aree, ai fini della compatibilità ambientale, dovrà essere dimostrata la conformità ai limiti delle CSC di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, parte IV del D. Lgs. 152/2006. Le modalità di gestione e tracciabilità dei materiali dovranno rispettare quanto prescritto dal D.P.R. n.120/2017 (documenti di trasporto e dichiarazioni di utilizzo e avvenuto utilizzo) e dal Regolamento Regionale 25.03.2022 n. 3/R "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'art. 30 della L.R. 17.11.2016, n.23 in materia di attività estrattive". Nell'elaborato "1.11 - Piano di Monitoraggio Ambientale" la "Bettoni 4.0" S.r.l. fornisce indicazioni circa i monitoraggi e i controlli da effettuare per la verifica della compatibilità ambientale dei materiali in ingresso. Nel prendere atto della documentazione fornita dalla predetta, l'A.R.P.A. evidenzia quanto segue:

1. In merito ai controlli analitici (autocontrolli) da eseguire sul materiale acquisito come terre e rocce da scavo escluse dalla normativa dei rifiuti, in riferimento a quanto previsto dall'Allegato B del D.P.G.R. n. 3/R del 25.03.2022, la documentazione attualmente resa disponibile dal proponente in allegato all'istanza qui istruita non individua apposita area dove depositare il materiale in ingresso in attesa degli esiti degli autocontrolli;
2. Con riferimento agli autocontrolli, l'A.R.P.A. precisa sin d'ora che la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà trasmettere al Dipartimento Piemonte NE (c/o dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it, precisando, cortesemente: "c.a Servizio di Tutela e Vigilanza sede di Biella"), con preavviso di almeno 15 gg., una comunicazione preventiva circa la data del campionamento delle terre e rocce da scavo, in modo che l'Agenzia possa eventualmente procedere mediante contro- campione;
3. Con riguardo al rapporto del progetto qui istruito con il progetto di realizzazione della "Pedemontana Piemontese – Lotto 1 Masserano-Ghemme", a pag.112 della "Relazione Tecnica", la "Bettoni 4.0" S.r.l. afferma che l'entità del volume conferibile presso la cava Cascina Valle dipenderà dalle scelte dell'appaltatore; che, nel caso di non totale disponibilità dei volumi: "sarà data priorità ai lavori di ritombamento della vasca di sedimentazione dei limi e alle sistemazioni morfologiche dell'area degli impianti, dal momento che possono essere realizzate con volumi relativamente modesti, eventualmente reperibili anche presso altri cantieri, in assenza dei conferimenti provenienti dalla Pedemontana. L'innalzamento del fondo della cava esaurita, con formazione del piano finale a quota +205 m s.l.m., sarà invece realizzato solo in caso di totale disponibilità dei volumi necessari; in caso contrario l'innalzamento sarà effettuato a quote inferiori in funzione dei materiali disponibili". Il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale -Via Vas N. 3281 del 13.02.2020, individua (cfr. pag.25) il sito in esame come destinatario di 319 530 m³ di Terre e Rocce da scavo provenienti dalla realizzazione della Pedemontana Piemontese, a fronte dei 350 000 m³ necessari per le opere di recupero. Come disposto dal parere sopra citato, il "Piano di Utilizzo delle Terre" connesso al

progetto della Pedemontana Piemontese deve essere rielaborato e ripresentato alla Commissione Tecnica approfondendo gli aspetti indicati. Osservando che allo stato attuale, sulla base delle informazioni in possesso dell'A.R.P.A., non è ancora stato presentato da A.N.A.S. il nuovo elaborato relativo al Piano predetto, l'A.R.P.A. stessa evidenzia che nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative:

- dovranno essere prodotte, qualora disponibili, informazioni aggiornate circa l'individuazione del sito come destinatario di terre e rocce da scavo della "Pedemontana Piemontese", circa le volumetrie disponibili e le tempistiche di acquisizione dei materiali in relazione al cronoprogramma degli interventi proposto;
- dovranno essere dettagliate le caratteristiche litologiche/geotecniche delle terre e rocce da apportare in cava;
- circa i terreni di scotico/terreni vegetali provenienti dallo scavo dell'area di coltivazione, visto il lungo periodo di accantonamento prima del riuso per il recupero morfologico e ambientale del sito (fino a 15 anni), dovranno esserne definite con adeguato dettaglio le modalità di gestione e mantenimento delle qualità agrarie;
- per l'area di ex cava a Sud della strada Valledora dovrà essere individuata l'area di stoccaggio del terreno di agricolo di scotico in attesa del successivo reimpiego.

ACQUA: L'Organo Tecnico rimanda ai rilievi operati più oltre al § "e" del presente Titolo, matrice ambientale "ambiente idrico".

4) PRODUZIONE DI RIFIUTI:

L'Organo Tecnico rileva che il progetto qui istruito prevede la produzione di diverse tipologie di rifiuti, in particolare nell'esecuzione della 3^a fase (di progetto), in relazione alla dismissione dell'impianto di lavorazione inerti e delle strutture accessorie poste nell'area di pertinenza a Sud della Strada Valledora.

A tal proposito la "Bettoni 4.0" S.r.l. afferma che verranno prodotti rifiuti di diverse tipologie, quali: R.A.E.E., cavi elettrici, materiali metallici, materie plastiche e rifiuti inerti da demolizione delle strutture in c.a. ed altro, che prevede di avviare a impianti di smaltimento o recupero autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Anche l'installazione del nuovo impianto fotovoltaico comporterebbe (sempre durante la 3^a fase), la produzione di rifiuti provenienti dagli imballaggi della componentistica. Il proponente ragguaglia sul fatto detti rifiuti legati alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico sarebbero stoccati in aree appositamente individuate all'interno del cantiere, in attesa del conferimento agli impianti di recupero.

Al termine della vita utile, l'impianto fotovoltaico sarebbe dismesso. I rifiuti derivanti dalla fase di dismissione – leggi: RAEE, cavi elettrici, materie plastiche, materiali inerti, materiali metallici, ecc.. – verrebbero, in larga parte, avviati a riciclo mentre la parte non riciclabile sarebbe inviata a smaltimento in impianti di discarica autorizzati. I pannelli fotovoltaici non esauriti sarebbero destinati a riutilizzo, a riciclo, a recupero o a rivendita.

L'Organo Tecnico osserva tuttavia che, parimenti, non sono fornite indicazioni - neppure di massima - circa i mezzi impiegati e le modalità di organizzazione del cantiere, in relazione alla necessità di stoccare e selezionare i diversi materiali, al fine del loro trasferimento presso le destinazioni finali (impianti di recupero o di smaltimento). Il tutto tenendo conto che, contestualmente, è previsto il proseguimento della coltivazione della cava Nord.

L'Organo Tecnico prende atto della circostanza che la S.r.l. proponente ha presentato il Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione (P.G.R.E.), redatto ai sensi del D. Lgs 117/08 (cfr. Elaborato 1.9 –

Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione). Tale elaborato tratta tuttavia esclusivamente i limi di lavaggio prodotti dalla lavorazione dei materiali estratti.

Considerato che il surrichiamato Decreto definisce i “rifiuti di estrazione” quali rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, l’Organo Tecnico fa presente che, nell’allestimento della progettazione necessaria per affrontare le successive fasi valutative/autorizzative, dovrà essere redatto un Piano che prenda in esame tutti i rifiuti prodotti dall’attività estrattiva e quindi anche gli sterili di copertura (cappellaccio) e il terreno vegetale.

L’Organo Tecnico eccepisce inoltre che, nell’elaborato 1 – “Relazione Tecnico-Illustrativa”, la S.r.l. proponente attesta che i cumuli di stoccaggio dei limi di lavaggio, di altezza non superiore a 3 m, sarebbero inerbiti, al fine di evitare l’insorgere di alterazioni di tipo fisico, chimico o biologico e di problematiche di stabilità ma che tale accorgimento gestionale non è tuttavia poi parimenti incluso nel P.G.R.E.

Nell’allestimento della progettazione necessaria per affrontare le successive fasi valutative/autorizzative la S.r.l. dovrà poi rivedere il P.G.R.E. garantendone la coerenza interna con gli altri elaborati di progetto, integrandolo alla luce delle considerazioni sopra riportate e, soprattutto, curandone la redazione in coerenza con i contenuti minimi di cui all’art. 5, c. 3 del D. Lgs 117/08.

Con riferimento al cumulo di materiale stoccato presso l’area di pertinenza in prossimità dell’impianto di frantumazione (con riferimento alla Tavola 1.3 SDF), l’A.R.P.A., a seguito di richiesta della Provincia di Biella, in data 30.05.2022, ha effettuato un primo sopralluogo e trasmesso la nota di cui al prot. A.R.P.A. n. 55152 del 13.06.2023. Nel controllo fu presa visione dell’ampia area del vuoto di cava, occupata da un imponente deposito di Materie Prime Seconde derivanti dalla lavorazione dei rifiuti afferenti l’unità locale “Bettoni 4.0” S.r.l. di Tronzano V.se. Da quanto è stato possibile accertare, nell’Ottobre 2021 la “Bettoni 4.0” S.r.l. presentò una S.C.I.A. al Comune di Cavaglià, avente per oggetto il deposito (per commercializzazione) presso la cava in Regione Valledora, delle Materie Prime Seconde recuperate presso il sito aziendale di Tronzano V.se, per un totale di 67.500 t.

In fase di controllo, la “Bettoni 4.0” S.r.l. non fu in grado di fornire alcuna documentazione o fattura in merito alla commercializzazione di tale materiale, giustificando la giacenza per l’eventuale richiesta nella fase di realizzazione dell’opera infrastrutturale viaria “Pedemontana Piemontese” che dovrebbe interessare il territorio locale.

Da una valutazione icto oculi del cumulo da parte del personale di vigilanza, nel materiale era evidente la presenza di materiali estranei, quali plastica, ferro, cavi corrugati ed altro, in una percentuale significativa.

Il Dip.to A.R.P.A. Piemonte N.E. procedette ad effettuare, in data 22.09.2022, n.4 campionamenti, al fine di verificare la conformità del materiale recuperato, sia al test di cessione specifico sia alle specifiche imposte dalla Circolare 5205/2005.

Dalle risultanze analitiche, riportate nei rapporti di prova, furono riscontrate percentuali di plastica superiori ai limiti stabili dalla Circolare 5205/2005 in tutti e quattro i campioni analizzati. Su due di essi furono riscontrati anche superamenti del parametro Cromo totale nel test di cessione di cui al D.M. 05.02.1998.

Di seguito sono riepilogati i valori che dimostrano il superamento dei valori stabiliti dalla Circolare n. 5205/2005, che, nell’Allegato” C” riporta le caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati. I superamenti sono rilevabili oltre ogni ragionevole dubbio, applicando il principio giuridico del favor rei, per cui si sottrae l’incertezza di misura al dato misurato:

CARATT.CH E PRESTAZIO NALI	Campione 22KF06349	Campione 22KF06350	Campione 22KF066351	Campione 22KF06352	Circolare 5205/2005 Allegato C Per tutti gli utilizzi
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	---

Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, materiali plastici cavi	0,68 ± 0,07%	1,0 ± 0,1%	1,8 ± 0,2%	0,61 ± 0,06%	≤ 0,1%
--	--------------	------------	------------	--------------	--------

Per quanto riguarda invece la compatibilità ambientale, i campioni, che presentano un superamento della soglia del Cromo sul test di cessione, sono quelli indicati nella tabella seguente:

CARATT.CH E AMBIENTAL I	Campione 22KF06350	Campione 22KF06635 1	Campione 22KF06352	DM 5/2/98 Test cessione
Cromo totale µg/l	146 ± 74	66 ± 34	232	50

Sempre con l'applicazione del principio summenzionato, i campioni non conformi al test di cessione erano quelli codificati con il numero 22KF06350 e 22KF06352. Un altro parametro che presentava superamenti significativi sui campioni prelevati era la concentrazione di Solfati nel test di cessione del D.M. 05.02.1998. Per tali superamenti, tuttavia, nel corso del 2022 intervenne una modifica normativa che modificò il limite di riferimento, innalzando il massimo valore ammissibile di tale parametro sugli aggregati recuperati.

Con il nuovo limite, che ha portato il valore dei solfati da 250 a 750 mg/l, i valori misurati presso la cava di Cavaglià rientrano al di sotto del nuovo valore di legge: ciò sempre grazie all'applicazione principio giuridico del favor rei, di sottrazione dell'incertezza di misura associata al metodo analitico applicato.

L'A.R.P.A. rileva che la "Bettoni 4.0" S.r.l. ha fornito tutta la documentazione richiesta relativa alla certificazione del materiale presente nel deposito di Cavaglià, allegando le analisi chimiche e merceologiche effettuate su tutti i lotti presenti in situ.

Considerato quanto accertato, il materiale depositato in cava non possiede i requisiti per essere qualificato come Materia Prima Seconda e, pertanto, deve essere qualificato come rifiuto. Nel caso in esame si è ritenuto che sussistano le condizioni di applicabilità dalla parte VI bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., articolo 318 bis, disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, e in tale ordine di cose fu impartita la seguente prescrizione: "Smaltire o recuperare il cumulo di rifiuti presenti nella Cava sita in Regione Valledora a Cavaglià. La ditta, in caso di recupero, oltre ad ottenere le previste autorizzazioni, dovrà effettuare le analisi previste dalla Circolare Ministeriale 5205 del 15/07/2005, dividendo il cumulo in lotti di volumetria non superiore ai 3000 m³ ciascuno. I lotti dovranno essere ben distinguibili e non miscelati fra di loro, sino all'ottenimento delle analisi finali. Prima dell'avvio dei lavori, con almeno 30 giorni di anticipo, la ditta dovrà presentare all'A.R.P.A. di Biella un cronoprogramma degli interventi da effettuare. In caso di smaltimento si dovrà comunicare il sito di destinazione degli stessi prima dell'inizio dei conferimenti".

L'applicazione delle misure qui sopra richiamate fu contestata alla "Bettoni 4.0" S.r.l. in data 06.06.2023, con l'assegnazione un termine per la regolarizzazione ammontante a 330 giorni.

L'Organo Tecnico sulla base di verifiche eseguite dal servizio Rifiuti apprende che, allo scopo di ottemperare alla prescrizione assegnata dall'ARPA Servizio Territoriale di Biella con il verbale n. VP K13_2023_01973_08 notificato il 06.06.2023, la Bettoni 4.0 in data 02.01.2024 (prot. n. 8) ha comunicato ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006 lo svolgimento di una singola campagna di trattamento di 31.500 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, costituenti parte del suddetto cumulo. La Provincia di Biella ha assegnato alla Bettoni 4.0 specifiche prescrizioni per lo

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

svolgimento dell'attività, con nota prot. n. 1337 del 22.01.2024. In data 23.01.2024 la Bettoni 4.0 ha comunicato l'inizio dei lavori a partire dal 29.01.2024. La scadenza della prescrizione risulta il 06.05.2024.

In relazione a quanto detto, l'A.R.P.A. osserva che il crono-programma dei lavori presentato in relazione al progetto qui istruito è subordinato all'allontanamento del cumulo di materiale che attualmente giace presso l'area di pertinenza dell'impianto. Va sottolineato che il progetto presentato non può prevedere l'utilizzo di questa tipologia di materiale per il riempimento del vuoto di cava, essendo inserito tra le aree di ricarica dell'acquifero profondo.

La Provincia di Biella dopo un accurato esame dello S.P.A., in cui la Bettoni 4.0 Srl attesta che "La disponibilità di due vasche di decantazione permette la gestione separata dei limi provenienti dalla lavorazione del tout-venant estratto presso le due cave di C.na Alba (Tronzano Vercellese) e C.na Valle (Cavaglia)" osserva che non è chiaro come sia possibile ottenere limi palabili e asciutti con tale scelta impiantistica.

5) INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI:

Nel dettaglio delle singole matrici ambientali interferite, l'Organo Tecnico rileva le seguenti problematiche:

AMBIENTE IDRICO: L'Organo Tecnico rileva che, nell'area degli impianti, è presente un pozzo che, nel Sistema Informativo Risorse Idriche della Regione Piemonte (S.I.R.I.) è indicato in uso con codice rilievo "BI00941" e la cui concessione (derivazione di acque sotterranee) fu volturata dalla "Fontana" S.p.A. alla "Edilcave" S.p.A. con la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 2237 del 13.08.2010.

Successivamente con la Determinazione Dirigenziale n. 1382 del 07.12.2018 fu assentito il subingresso alla "Bettoni 4.0" S.r.l. per un emungimento di 409.968 m³/anno ad uso "Lavaggio Inerti e Civile" da due pozzi aziendali (uno dei quali situato all'esterno dell'area di progetto).

L'Organo Tecnico fa rilevare che, nella documentazione tecnica/ambientale resa disponibile con l'istanza qui istruita, non si rinvenivano riferimenti ai suddetti pozzi. Di conseguenza, nell'allestimento della progettazione necessaria per affrontare le successive fasi valutative/autorizzative, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà illustrarne chiaramente l'utilizzo, tenendo conto della prevista demolizione degli impianti di lavorazione degli inerti. La presenza dei pozzi va valutata dal punto di vista ambientale sia ai fini del potenziale utilizzo, sia ai fini della dismissione e chiusura, allo scopo di eliminare opere inutilizzate che aumentano la vulnerabilità delle acque sotterranee.

L'A.R.P.A. osserva che, per valutare l'interazione tra l'intervento di cui al progetto qui esaminato e l'idrogeologia del sito, presso la cava a Nord della Strada Valledora sono stati installati 4 piezometri posti a monte idrogeologico (PZ1 e PZ2) e a valle idrogeologico (PZ3 e PZ4) rispetto alla direzione della falda superficiale.

Dal 2021 la S.r.l. esercente ha effettuato il rilevamento dei livelli freatici presso i citati 4 piezometri con cadenza mensile, al fine di ricostruire la superficie piezometrica e le sue fluttuazioni stagionali. Le misure condotte hanno consentito di definire, per l'area in esame, un trend di variazione della falda caratterizzato da un picco massimo del livello piezometrico tra Ottobre e Novembre e un picco minimo tra Maggio e Giugno, con un'oscillazione interstagionale dell'ordine dei 2-3 m circa.

Dalla surriportata ricostruzione l'A.R.P.A. osserva una direzione media del deflusso sotterraneo orientata grossomodo NO÷SE, con un gradiente idraulico dell'ordine del 0,2%. La quota massima della falda superficiale rilevata dall'inizio delle misurazioni è stata di 192,44 m s.l.m., pari ad una profondità dal piano di campagna medio dell'ordine dei 35 m circa. Tale risultato conferma le previsioni progettuali (formulate all'interno del progetto autorizzato) in merito al franco di circa 6-7 m tra la quota minima di fondo scavo (circa 199 m s.l.m.) e la falda freatica. In tal ottica va richiamata la prescrizione n. 2

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

contenuta nella Determinazione della Provincia di Biella n. 1122 del 11.08.2015 (giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto vigente), che prevedeva il rispetto di un franco di almeno 1 m al di sopra del livello massimo della falda freatica.

In proposito alle argomentazioni testé esposte l'A.R.P.A. fa presente che, nell'allestimento della progettazione definitiva:

1. considerata la previsione di procedere al recupero morfologico-ambientale delle aree a Sud tramite il riempimento con terre rocce da scavo di provenienza esterna, dovrà essere esteso il monitoraggio della falda tramite il campionamento di almeno 2 piezometri posizionati a valle idrologica rispetto l'area oggetto di importanti interventi di riempimento (piezometri di nuova realizzazione e/o già attualmente presenti in sito);
2. essendo, nel progetto qui esaminato, prevista la gestione delle polveri originate dall'attività di coltivazione della cava tramite bagnatura, dovranno essere specificate le fonti di approvvigionamento delle acque da utilizzare;

VEGETAZIONE: L'ampliamento del sito estrattivo, qualora autorizzato, interesserebbe l'area di cava esaurita posta a Sud della Strada Valledora, ove è stato completato il recupero morfologico-ambientale. Il progetto qui istruito prevede infatti lo smantellamento del recupero naturalistico sin ora portato avanti con conseguente perdita del futuro valore ecologico nell'area. In tale ottica l'A.R.P.A., componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale osserva quanto segue:

1. con riferimento all'area di cava esaurita, nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà produrre una quantificazione delle opere di recupero ambientale sottratte dal progetto qui istruito, individuando una proposta di compensazione ecologica di analogo valore;
2. nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà illustrare il recupero ambientale delle aree occupate dall'impianto fotovoltaico a seguito della dismissione delle stesse;
3. nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà fornire adeguate informazioni in merito alle specie esotiche invasive, integrando il progetto di recupero con una caratterizzazione della flora alloctona all'interno dell'area interessata dal progetto e nelle aree attigue secondo le indicazioni riportate nella procedura tecnica dell'A.R.P.A. Piemonte "Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA) [Procedura tecnica di Arpa Piemonte "Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)"]¹ pubblicata sul sito della Regione Piemonte al seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_.t185_rev01.pdf];
4. alla luce della caratterizzazione di cui sopra e secondo quanto riportato nella procedura citata, nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà inoltre predisporre un Piano di Gestione e/o Rimozione delle suddette entità. Ciò, con articolare riferimento a quelle maggiormente competitive e in grado di condizionare la riuscita degli interventi di recupero o, qualora presenti, a quelle incluse nelle black list regionali di cui alla D.G.R. 46-5100 del 18.12.2012 e ss.mm.ii.

Il Piano dovrà riguardare le azioni da porre in essere nelle fasi di coltivazione e, contestualmente alla manutenzione delle opere a verde, in quelle di recupero.

Le modalità di gestione dovranno essere conformi a quelle riportate nelle schede monografiche consultabili sul sito web della Regione Piemonte [schede monografiche consultabili sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali>].

Il Piano dovrà porre particolare attenzione alla gestione dei residui vegetali, da effettuare adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare l'ulteriore diffusione delle entità oggetto di intervento;

In relazione alle modalità di recupero, l'A.R.P.A. evidenzia quanto segue:

- 1. con riferimento alla cava a Nord della strada Valledora Nord, nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà revisionare il Progetto di Recupero Ambientale. Infatti, attualmente, la densità delle specie arbustive risulta predominante rispetto a quella delle specie arboree; pertanto dovrà essere incrementato l'impiego di specie arboree sino a saturare l'area oggetto di recupero, garantendo una densità non inferiore a 1200 piante/ettaro, utilizzando entità rustiche ed adattabili come previsto nella "Relazione tecnica" al § 5. A tal fine l'A.R.P.A., nella redazione del progetto definitivo:
 - ✓ consiglia di effettuare il collocamento a dimora delle nuove piante raggruppandole in piccoli collettivi monospecifici perché le specie utilizzate hanno velocità di accrescimento differenti;
 - ✓ richiede lo stralcio del frassino per motivi fitosanitari;
 - ✓ richiede, per quanto riguarda le specie arbustive, che le stesse siano utilizzate esclusivamente sulle scarpate per la realizzazione di fasce ecotonali o di nuclei all'interno della matrice arborea per incrementare l'eterogeneità ambientale: conseguentemente richiede di non farvi ricorso con riferimento alle aree pianeggianti poste alla quota del piano campagna e di fondo scavo;*
- 2. con riferimento alla cava esaurita a Sud della strada Valledora, nell'area a piano campagna, in prossimità delle aree già ripristinate, richiede di valutare, in sostituzione della "superficie inerbita", il recupero con le stesse modalità delle scarpate adiacenti;*
- 3. con riferimento all'area di pertinenza a Sud della strada Valledora (area impianti e deposito inerti), nelle zone a piano campagna, richiede di valutare, in sostituzione della "superficie inerbita", il recupero con le stesse modalità delle scarpate già recuperate presso la cava esaurita;*
- 4. con riferimento al miscuglio da utilizzare per l'inerbimento, richiede di specificarne la formulazione di progetto, garantendo il miglior rapporto graminacee/leguminose (indicativamente 70% graminacee e 30% leguminose);*
- 5. di valutare infine l'utilizzo di protezione individuale per le piante messe a dimora;*

Inoltre, parte delle aree della cava Nord sono boscate e la loro trasformazione era stata autorizzata con il provvedimento S.U.A.P. di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015, individuando specifiche opere di compensazione e miglioramento forestale, ai sensi del D.Lgs. 227/01 e della L.R. 4/2009. L'Organo Tecnico fa però rilevare, a tal proposito, che la documentazione tecnico/ambientale resa disponibile con l'istanza qui istruita non fornisce evidenza dell'ottemperanza o meno, da parte della S.r.l. proponente, a quanto previsto dall'art. 19 LR 4/2009 circa le compensazioni forestali.

BIODIVERSITA' E FAUNA: *L'Organo Tecnico eccepisce che la "Bettoni 4.0" S.r.l., nella documentazione allegata all'istanza qui istruita, attesta che "le presenze faunistiche non mostrano un particolare rilievo, né in numero, né in termini di varietà specifica" ma, nella cava Sud in corso di recupero, è stata riscontrata la presenza di colonie di topino (Riparia riparia) - specie dichiarata VU (Vulnerable) dall'I.U.C.N. e in declino in Italia - e di gruccione (Merops apiaster). Di conseguenza, nell'allestimento della progettazione necessaria per affrontare le successive fasi valutative/autorizzative, la "Bettoni 4.0" S.r.l. dovrà provvedere a valutare altresì gli impatti determinabili dalla realizzazione del progetto su queste specie indicate dall'Organo Tecnico.*

In merito alla matrice ambientale qui esaminata, l'A.R.P.A., componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale, evidenzia che, nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, dovrà essere previsto che la rete perimetrale dell'impianto fotovoltaico sia dotata di aperture per permettere il passaggio della fauna di piccole dimensioni.

RUMORE: Con riferimento alla matrice ambientale "Emissioni Sonore", l'A.R.P.A., componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale, registra che, tra gli elaborati di progetto resi volontariamente disponibili dal proponente in aggiunta allo S.P.A. per la procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. in svolgimento non è presente una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico. Nello "Studio Preliminare Ambientale" (cfr. § 3.7.2, a pag. 118) il proponente richiama la Relazione Tecnica trasmessa nel mese di Settembre 2021 agli Enti competenti e contenente gli esiti della campagna di monitoraggio acustico relativa alla coltivazione della cava a Nord della Strada Valledora; monitoraggio eseguito in accordo alla prescrizione n. 24 del provvedimento autorizzativo S.U.A.P. di Cavaglià n. 6827 del 29.10.2015. L'impatto sulla matrice "Rumore" delle opere di coltivazione della cava a Nord fu già valutato nell'ambito della procedura di rilascio del Giudizio di Compatibilità Ambientale svolta nel 2015. Per questa ragione l'A.R.P.A. concorda con il proponente circa la non necessità di ulteriori studi preliminari. In merito al progetto qui esaminato, le nuove attività rilevanti ai fini acustici sono rappresentate dalle modifiche del recupero ambientale, che comporteranno l'introduzione di nuove fonti di emissione sonora, sia temporanee (attrezzature di cantiere) per le operazioni di riempimento, rimodellamento delle aree di intervento e per l'installazione dell'impianto fotovoltaico che permanenti (impianto fotovoltaico).

L'A.R.P.A. evidenzia, in conclusione, quanto segue:

1. nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, dovrà essere predisposta una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, in ragione delle modifiche al progetto autorizzato, redatta conformemente ai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9-11616 del 02.02.2004 ed in cui siano esaminati gli effetti delle modifiche in progetto;
2. considerando altresì lo spostamento della lavorazione dei materiali cavati dall'impianto (dismesso) presente nel sito di Cavaglià all'impianto presente nel sito di Cascina Alba (Tronzano V.se), nella progettazione definitiva dovrà essere operata una valutazione dei possibili effetti sotto il profilo acustico del traffico indotto determinato dai viaggi dei mezzi pesanti da e per il sito di trattamento

SUOLO e SOTTOSUOLO: L'Organo Tecnico rimanda alle considerazioni contenute al § c) del presente Verbale, a proposito della corrispondente risorsa.

EMISSIONI IN ATMOSFERA: L'Organo Tecnico osserva innanzitutto che l'istanza qui istruita prevede il rinnovo e la modifica del progetto che aveva attenuto la compatibilità ambientale con prescrizioni, contenuta nel Provvedimento S.U.A.P. del Comune di Cavaglià prot. n. 6827 del 29.10.2015. Tra le modifiche più rilevanti proposte dal nuovo progetto vi è certamente la scelta di effettuare la lavorazione dei materiali lapidei coltivati in un sito diverso da quello in allora autorizzato, anziché provvedere all'attivazione, previa messa a norma, dell'impianto colà esistente.

Nell'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi valutative/autorizzative, la nuova soluzione operativa proposta dovrà essere dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. attentamente valutata in termini di:

- impatti derivanti dalle emissioni provenienti dai motori endotermici utilizzati dai mezzi che trasportano i materiali da lavorare in altro sito;
- incremento delle polveri;
- incremento dei movimenti di traffico viario;
- effetto climalterante della nuova soluzione gestionale proposta.

Relativamente poi alla valutazione operata dal proponente al § 3.1-Atmosfera dell'elaborato "Studio Preliminare Ambientale" l'A.R.P.A., componente permanente dell'Organo Tecnico Provinciale, dà atto che, nella documentazione progettuale allegata all'istanza qui istruita, i macchinari per i lavori di coltivazione della cava consistono in:

- n. 1 escavatore idraulico a benna rovescia;
- n. 5 autocarri (bilico stradale) per il trasporto degli inerti estratti all'impianto di lavorazione.

Il progetto prevede lo scavo di circa 1000 m³/giorno. Pertanto, tenuto conto che un autocarro trasporta circa 18 m³, ognuno dei 5 autocarri dovrebbe effettuare mediamente 11 viaggi/giorno verso l'impianto di trattamento ubicato presso Cava Cascina Alba nel Comune di Tronzano V.se, distante circa 8 km. Le fonti emissive di polveri sono state individuate nelle attività di scotico del terreno vegetale e cappellaccio, formazione di cumuli, erosione dei cumuli da parte del vento, asportazione dello strato di naturale fino alla profondità di scavo indicata nel progetto, carico del materiale su automezzo e trasporto del materiale sulle piste sterrate di cantiere. Le emissioni prodotte dall'attività del frantoio sono da valutare nell'ambito dell'attività di lavorazione del materiale presso l'impianto di frantumazione. Le misure di mitigazione individuate dal proponente per il progetto qui esaminato consistono (cfr. pag. 100 dell'elaborato "Studio Preliminare Ambientale"):

- utilizzo di mezzi d'opera conformi alle Direttive Europee in termini di emissioni e implementazione di un regolare piano di manutenzione e controllo al fine di assicurare un funzionamento efficiente;
- inumidimento dei piazzali di cava mediante impianti di irrigazione fissi o autobotti, al fine di ridurre al minimo il sollevamento di polveri da parte dei mezzi meccanici impiegati per la movimentazione dei materiali inerti estratti;
- lavaggio delle ruote degli autocarri;

Le surriportate modalità proposte dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. sono condivisibili ma l'A.R.P.A. richiede che il progetto definitivo redatto per le successive fasi autorizzative/valutative preveda i seguenti ulteriori accorgimenti:

1. il contenimento delle polveri durante il trasporto del materiale sia garantito mediante copertura dei carichi con telone;
2. sia attuata idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate di cantiere e di accesso al sito;
3. sia evitata l'escavazione e movimentazione dei materiali nelle giornate di vento intenso.

L'A.R.P.A. fa presente che qualora le suddette non siano inserite nel progetto definitivo esse diverranno oggetto di prescrizioni nel provvedimento autorizzativo eventualmente rilasciato.

Considerando infine lo spostamento della lavorazione dei materiali estratti dall'impianto (dismesso) presente nel sito di Cavaglià all'impianto presente nel sito di Cascina Alba (comune di Tronzano V.se), l'A.R.P.A. richiede una valutazione specifica dei possibili effetti sotto il profilo delle emissioni in atmosfera/qualità dell'aria del traffico indotto determinato dai viaggi dei mezzi pesanti da e per il sito di trattamento.

SALUTE PUBBLICA – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: L'Organo Tecnico prende atto che l'A.S.L. BI S.I.S.P., competente per materia, non ha fornito indicazioni in merito alle tematiche di riferimento. Qualora dovessero pervenire prima della conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento avrà cura di assumerle direttamente nel provvedimento conclusivo.

VIABILITA' E TRAFFICO VEICOLARE: L'Organo Tecnico, con riferimento agli impatti che l'eventuale attuazione produrrebbe sulla matrice qui esaminata, rileva che il proponente sostiene che gli impatti dovuti al transito dei mezzi adoperati per il trasporto delle terre e rocce da scavo siano già stati oggetto

di valutazione nella procedura di approvazione del progetto della "Pedemontana Piemontese" e pertanto la loro valutazione in questa sede sarebbe pleonastica.

Dal canto suo l'Organo Tecnico sottolinea come gli impatti sulla matrice "Viabilità e Trasporti" determinati dal trasporto degli inerti per la loro lavorazione presso gli impianti situati in Comune di Tronzano Vercellese avrebbero dovuto essere valutati con attenzione e senza minimizzazioni: sarà necessario, per le successive fasi autorizzative/valutative che la documentazione da allegare all'istanza fornisca dettagliata evidenza e valutazione dei percorsi utilizzati dai mezzi tra l'area estrattiva e gli impianti, oltre che a valutare quantitativamente i costi e i benefici ambientali derivanti da questa scelta, attualmente assente!

L'Organo Tecnico poi sottolinea sin d'ora che, prevedendo un forte incremento del numero di mezzi in uscita dalla cava sud sulla strada della Valle Dora, la documentazione progettuale da allegare per la successiva fase autorizzativa/valutativa dovrà necessariamente prevedere la realizzazione di un impianto per il lavaggio dei mezzi in anche da questo lato della cava.

PAESAGGIO: L'Organo Tecnico prende atto che non sono sin qui pervenuti rilievi di alcun tipo da parte dei soggetti competenti per la materia qui esaminata. Qualora dovessero pervenire prima dell'emissione del provvedimento conclusivo, il responsabile del procedimento, che ne curerà la redazione, avrà cura di darne atto nel predetto.

6) RISCHI DI GRAVI INCIDENTI E/O CALAMITA' ATTINENTI AL PROGETTO QUI ESAMINATO INCLUSI QUELLI DOVUTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, IN BASE ALLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE:

L'Organo Tecnico, allo stato attuale (per le caratteristiche ed il grado di approfondimento documentale richiesto per la fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.), non rileva la presenza di situazioni di rischio significativo di gravi incidenti, calamità o cambiamento climatico, riconducibili all'attività descritta nel progetto qui esaminato.

7) RISCHI PER LA SALUTE UMANA:

L'Organo Tecnico, con riferimento ai seguenti temi, osserva:

CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE: L'Organo Tecnico rimanda a quanto più sopra trattato nel § e) matrice ambientale "Ambiente Idrico" del presente Verbale.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO: L'Organo Tecnico rimanda a quanto più sopra trattato nel § e) matrice ambientale "Emissioni in Atmosfera" del presente Verbale.

TITOLO II - Localizzazione del progetto, con attenzione alla sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire degli impatti del progetto, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

1) UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO ESISTENTE ED APPROVATO:

L'Organo Tecnico osserva che, con riferimento al Piano Regionale delle Attività Estrattive adottato con D.G.R. n. 81-6285 del 16.12.2022, l'attività estrattiva posta a Sud della Strada Comunale della Valledora, oggetto di modifica del recupero ambientale, risulta ricadere nel bacino estrattivo "Valle Dora" e non è invece inserita in un Polo Estrattivo a differenza delle altre aree di riferimento del progetto qui esaminato, che ricadono all'interno del Polo V01111 – Cavaglià-Alice Castello.

L'Organo Tecnico fa sin d'ora presente che per il conseguimento (eventuale) dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 L.R. 23/2016 per il progetto qui istruito, in base a quanto disposto dall'art. 7 c. 3 ed art. 8 della legge stessa, dovrà essere conseguita la compatibilità urbanistica (a cura del Consiglio Comunale di Cavaglià) della Variante del P.R.G.C. per espressa previsione normativa. La documentazione allegata all'istanza per l'avvio delle successive fasi ambientali/autorizzative dovrà pertanto ricomprendere altresì, sin dalla presentazione dell'istanza stessa, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione della compatibilità urbanistica della Variante testé citata.

2) RICCHEZZA RELATIVA, DISPONIBILITA', QUALITA' E CAPACITA' DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA ZONA (COMPREDENTI SUOLO, TERRITORIO, ACQUA E BIODIVERSITA') E DEL RELATIVO SOTTOSUOLO:

L'Organo Tecnico, con riferimento a detto argomento, rimanda alle osservazioni inerenti le singole matrici ambientali precedentemente operate al "TITOLO I" lett. e) del presente verbale.

3) CAPACITA' DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SEGUENTI ZONE:

L'Organo Tecnico formula, per ciascuna delle voci riportate nell'Allegato "V", le seguenti indicazioni:

- Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi: L'area interessata dal progetto non interessa le zone di riferimento;
- Zone montuose e forestali: L'area interessata dal progetto non interessa le zone di riferimento;
- Riserve e Parchi Naturali: Gli appezzamenti interessati dal progetto non interessano aree naturali;
- Zone classificate o protette dalla normativa Nazionale; Siti della "Rete Natura 2000": Vedi punto precedente;
- Zone nelle quali si è già verificato o nelle quali si ritiene che si possa verificare il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione Europea: L'Organo Tecnico rileva che la tipologia progettuale in esame è esclusa dalle valutazioni inerenti l'interferenza con tali zone, come indicato al punto 4.3.6. delle "Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome", approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Decreto del 30.03.2015;
- Zone a forte densità demografica: L'area interessata dal progetto non rientra in tali tipologie localizzative, trattandosi di una porzione del territorio comunale con destinazione agricola o industriale o a cava;
- Zone d'importanza paesaggistica, storica, culturale od archeologica: L'Organo Tecnico non ha riscontri, a cura delle autorità competenti, che gli appezzamenti del progetto rientrino nelle casistiche di zone indicate dal titolo;
- Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 (produzioni D.O.C., D.O.C.G., I.G.P., I.G.T.; aree di produzione agricola con tecniche biologiche di cui al Reg CEE 2092/91; zone con specifico interesse agrituristico): L'Organo Tecnico osserva che il Comune di Cavaglia rientra nei disciplinari di diverse produzioni D.O.C., D.O.P. e I.G.P. (IGP Nocciola del Piemonte, vino Canavese D.O.C., Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, ecc.), ma l'area in progetto non interferisce con coltivazioni dedicate alle tipologie predette.

TITOLO III

Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale (inteso come potenziale alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti), tenendo conto, in particolare: della natura dell'impatto; della natura transfrontaliera dell'impatto; dell'intensità e della complessità dell'impatto; della probabilità dell'impatto; della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto; del cumulo tra l'impatto del progetto qui esaminato e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

L'Organo Tecnico, esaminata con attenzione la documentazione progettuale/ambientale resa disponibile dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. in allegato all'istanza qui istruita e presa conoscenza dei contenuti dell'unica osservazione pervenuta da parte del pubblico e dell'unico parere trasmesso, rileva significative carenze di trattazione degli impatti ambientali che l'attivazione degli interventi illustrati nella documentazione predetta determinerebbe nel caso in cui il progetto qui istruito fosse assentito. E', in tal senso, fatto rimando alle singole trattazioni delle varie parti del Verbale.

Visto quanto sin qui illustrato:

- *Per quanto emerso dall'esame della documentazione progettuale/ambientale resa disponibile dal proponente in allegato all'istanza;*
- *Dato atto, in seguito alla fase di evidenza pubblica cui la documentazione di cui al punto precedente è stata sottoposta nei termini di legge, che non è pervenuta la seguente osservazione da parte del pubblico:*
 - *nota dell'Associazione Culturale "Movimento Valledora Onlus", datata 10.01.2024 e trasmessa via P.E.C. alla Provincia in data 12.01.2024 (cfr. prot. ricez. n. 730 del 12.01.2024).*

La suddetta è stata esaminata nei suoi contenuti e, poiché in essa - a fronte delle numerose segnalazioni di carenze di trattazione nello S.P.A. e di problematiche connesse all'ampliamento delle attività di cava ed ai recuperi ambientali delle parti scavate - è implicita la prospettazione che la presente Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. non riesca ad esaurire gli aspetti connessi alle previste Valutazioni Ambientali previste della parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., essa giunge a conclusioni generali analoghe a quelle raggiunte dall'Organo Tecnico;

- *Dato atto, in seguito alla richiesta di trasmissione di parere scritto, operata dalla Provincia con la nota prot. n. 26899 del 13.12.2023, è pervenuto il seguente parere da parte dei soggetti istituzionali consultati:*
 - *nota P.E.C. Regione Piemonte Dir. Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, prot. n. 00000307/2024 del 11.01.2024 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo A1F1F40 (prot. ricez. Prov. n. 578 del 11.01.2024), costituente parere unico dell'Amministrazione Regionale (recante in allegato: 1] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Tecnico Piemonte Nord n. 00184720 del 21.12.2023 Aoo:A1600A; 2] la nota della Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Orientale n. 00000116 del 08.01.2024 Aoo:A19000), con la quale è comunicata la non necessità della sottoposizione del progetto di cui trattasi alla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;*

delle cui indicazioni conclusive generali per quanto di competenza (non necessità di assoggettamento alla successiva fase di V.I.A.), per le motivazioni esaurientemente dettagliate nelle parti del presente Verbale, non è possibile tenere conto;

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

- *Avuto conto della tipologia dell'intervento in progetto e delle carenze riscontrate nella trattazione dei potenziali impatti sulle matrici ambientali di riferimento, che la sua attuazione determinerebbe;*

L'Organo Tecnico, per le motivazioni sopra riportate, ritiene che il progetto esaminato, denominato: "Progetto di rinnovo con ampliamento e modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle", da realizzarsi nel Comune di Cavaglià (BI), non possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione di cui all'art. 27 bis e del L.R. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le motivazioni sopra ampiamente illustrate".

Ritenuto di dover accogliere e fare proprie le conclusioni qui sopra riportate a cui è giunto l'Organo Tecnico in ordine al giudizio di Verifica ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato.

DATO ATTO CHE l'indicazione fornita dalla Regione Piemonte Dir. Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, prot. n. 00000307/2024 del 11.01.2024 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo A1F1F40 (prot. ricez. Prov. n. 578 del 11.01.2024), costituente parere unico dell'Amministrazione Regionale, citata in premessa, secondo la quale il progetto qui istruito non necessita della sottoposizione alla V.I.A., non può ritenersi surrogatoria delle conclusioni cui è pervenuto l'Organo Tecnico Provinciale nel Verbale della riunione del 18.01.2024, in quanto strettamente limitata alla sfera di competenza proprie dei Settori Regionali consultati dal Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere in vista dell'adozione del parere unico regionale stesso.

VISTO il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", per parti applicabili in quanto non in contrasto con il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

IL DIRIGENTE
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

dott. Graziano Stevanin,

VISTA e fatta propria la relazione che precede,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1 Per le valutazioni operate dall'Organo Tecnico in premessa al presente provvedimento riportate in estratto, di ritenere **NECESSARIA la sottoposizione alla successiva fase di VALUTAZIONE** di Impatto Ambientale di cui all'art. 23 e seguenti del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, del progetto

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

presentato dalla "Bettoni 4.0" S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 04315880163), corrente in loc. Forno Fusorio s.n.c. 24020 Azzone (BG), denominato: "*Progetto di rinnovo con ampliamento e modifica dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Valle*", la cui realizzazione è prevista nel territorio comunale di Cavaglià (BI). L'intervento di cui trattasi rientra nella tipologia di cui al n. 8 lett. i) + t), All. IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- 2 Di far presente alla "Bettoni 4.0" S.r.l. che la documentazione progettuale definitiva a corredo dell'eventuale istanza di Valutazione ed il relativo S.I.A., dovranno **fornire esaurienti spiegazioni, approfondimenti e giustificazioni tecniche ai rilievi critici contenuti nel Verbale dell'Organo Tecnico Provinciale di Biella riunione del 18.01.2024**, qui riportato in estratto in premessa. La progettazione definitiva ed il S.I.A. dovranno altresì tenere conto – anche, se del caso, in modalità di idonea confutazione degli assunti colà contenuti - delle argomentazioni e dei rilievi operati dal pubblico durante la fase di pubblicità cui lo S.P.A. è stato sottoposto: cfr. memoria scritta del "Movimento Valledora Onlus" del 10.01.2024 (prot. ricez. Prov. BI n. 730 del 12.01.2024);
- 3 Di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente a copia del Verbale della riunione dell'Organo Tecnico del 18.01.2024 e copia della memoria scritta del "Movimento Valledora Onlus" del 10.01.2024 (prot. ricez. Prov. BI n. 730 del 12.01.2024), alla "Bettoni 4.0" S.r.l., corrente in loc. Forno Fusorio s.n.c. 24020 Azzone (BG), (indirizzo P.E.C.: *bettoni4.0@pec.it*);
- 4 Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria dal Responsabile del Procedimento;
- 5 Di far presente che contro il presente provvedimento finale può essere proposto ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla sua piena conoscenza:
 - al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971 n 1034;
 - al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta notificazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n 1199.

Il Dirigente/Responsabile
Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa